

# Statuto

## Associazione culturale

### Reverse

#### **Art. 1**

E' costituita l'Associazione culturale REVERSE, è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'associazione ha sede in Via Italia n°3 a San Giovanni Lupatoto, Verona.

#### **Art. 2**

Reverse intende contribuire alla creazione di un pensiero alternativo che pone al centro l'uomo e la qualità della vita, le relazioni interpersonali ed il rispetto dell'ambiente, in ottica presente e futura. Il nostro obiettivo è dimostrare che esistono e possono esistere delle scelte, dei modi di vivere, dei mondi più piccoli ma più coraggiosi. L'atteggiamento critico, la messa in discussione, la capacità e la voglia di fare dei passi indietro sono fondamentali. Perché a volte correre, inseguire, andare sempre avanti non ci consente di arrivare dove vogliamo.

Reverse, invertiamo la rotta, torniamo indietro.

#### **Art. 3**

L'associazione "REVERSE", per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- Laboratorio: progettazione e realizzazione di manufatti ed oggetti di utilizzo quotidiano, mediante il reimpiego di materiali di scarto o obsoleti. Inoltre l'associazione intende ricercare e proporre soluzioni eco-compatibili di pubblica utilità e servizi per la cittadinanza;
- Attività culturali: organizzazione di eventi ed iniziative rivolti alla promozione dell'ambiente e del territorio, della cultura del cibo e della mobilità sostenibile. Infine si impegna a dare risalto a realtà economiche e sociali indipendenti.

#### **Art. 4**

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità ed i principi statutari. Possono altresì essere socie persone giuridiche aventi finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme.

#### **Art. 5**

L'ammissione di soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo. Il diniego va motivato e il richiedente che si fosse vista rifiutata l'ammissione ha la facoltà di ricorrere entro 30 giorni all'assemblea.

L'iscrizione del nuovo socio deve essere annotata nell'albo dei soci a cura del segretario. L'iscrizione in tale registro ha efficacia costitutiva.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In casi di comportamento difforme, che arrechi pregiudizio agli scopi o patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo interverrà applicando le seguenti sanzioni: richiamo, diffida espulsione dall'associazione.

La qualifica di socio può venire meno per:

- ⤴ recesso a seguito di dimissioni da presentarsi in forma scritta con un preavviso di almeno 60 giorni;
- ⤴ decadenza in seguito alla perdita di qualcuno dei requisiti d'ammissione;
- ⤴ decadenza a seguito di ritardato pagamento dei contributi oltre il termine fissato dal Consiglio Direttivo;
- ⤴ espulsione a seguito di delibera di esclusione;
- ⤴ morte.

Le quote conferite dai soci sono in ogni caso intrasmissibili, non richiedibili e non rivalutabili.

#### **Art. 6**

Il diritto di voto non si può estinguere ed è inalienabile.

Il socio può esercitare il proprio diritto di voto in merito alle delibere riguardanti iniziative progettuali o eventi dell'associazione.

#### **Art. 7**

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale stabilite dal consiglio direttivo sulla base dei programmi sociali.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal consiglio direttivo che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

#### **Art. 8**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate ed in via eccezionale, con delibere dell'assemblea ordinaria, possono essere riconosciuti compensi per lo svolgimento di attività extra.

#### **Art. 9**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto di voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile. La convocazione, che deve essere inviata con un preavviso di almeno 15 giorni con mezzi atti a comprovarne la conoscenza da parte di tutti i soci, deve contenere l'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente o rappresentata la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. L'assemblea ordinaria delibera validamente con la maggioranza semplice dei presenti o rappresentati.

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e il bilancio sociale;
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- d) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- f) ogni altro compito previsto dalla Legge, dallo Statuto o da eventuali regolamenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei soci, in seconda convocazione con la presenza di 1/3 dei soci, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati. L'assemblea straordinaria approva le modifiche allo statuto e scioglie l'associazione devolvendo il patrimonio a finalità pubbliche sociali.

Sia in sede di assemblea ordinaria che straordinaria, ciascun socio impedito a partecipare può conferire delega scritta ad altro socio affinché questi lo rappresenti al voto in sua vece. Ogni socio può rappresentare per delega un solo altro socio.

#### **Art. 10**

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, eletti dall'Assemblea, che durano in carica quattro anni.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, o la totalità nel caso in cui siano tre.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e svolge in particolare ha il compito di:

- a) convocare le Assemblee;
- b) predisporre il programma di attività annuali, secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea;
- c) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- d) predisporre una relazione annuale sulle attività da sottoporre all'Assemblea;
- e) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- f) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione, assumendo tutte le iniziative del caso;
- g) predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) deliberare in merito agli atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione;
- i) dare parere su quanto sottopostogli dal Presidente, da un consigliere o dall'Assemblea;
- j) procedere ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci;
- k) deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione;
- l) fissare le quote annuali sulla base dei programmi sociali;
- m) irrogare le sanzioni disciplinari.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

#### **Art. 11**

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica quanto il consiglio stesso. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Per ogni progetto o impegno di spesa occorre l'autorizzazione scritta del consiglio direttivo, senza la quale l'assunzione dell'obbligazione è da ritenersi a carico di chi l'ha posta in essere.

In caso di impedimento le sue funzioni possono essere svolte dal Vicepresidente, eletto dal consiglio direttivo contestualmente al presidente.

#### **Art. 12**

Il Patrimonio e il Fondo Comune dell'Associazione sono costituiti dalle quote di adesione e da eventuali altri contributi associativi supplementari, nonché dai beni mobili e immobili di proprietà a qualunque titolo acquisiti.

Il Patrimonio e il Fondo Comune, così come gli eventuali avanzi di gestione, non sono mai distribuibili, neanche in modo indiretto, tra i soci e i terzi, né durante la vita dell'Associazione, né al momento del suo scioglimento.

Alle spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e alla costituzione di detto patrimonio si provvederà con le contribuzioni dei/delle Soci/ie, con eventuali contributi pubblici, con il sostegno di enti privati, con le erogazioni liberali di persone fisiche, imprese e benefattori, con eventuali lasciti ed eredità, oltre che con i proventi anche di ordine commerciale derivanti dalle attività istituzionali, nonché da quelle strumentali alle medesime.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato esclusivamente ed integralmente per la realizzazione delle attività istituzionali e non potrà in alcun caso essere distribuito ai soci o a terzi.

#### **Art. 13**

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve approvare il rendiconto economico finanziario entro il 30 Aprile dell'esercizio sociale successivo.

#### **Art. 14**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità di cui all'art.

9. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

#### **Art. 15**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

#### **Art. 16**

A comporre il primo Consiglio Direttivo saranno i signori:

- Presidente: Federica Collato
- Vicepresidente: Nicola Gastaldo
- Segretario: Raffaele Iaccarino